

Magistrati e funzionari giudiziari - Cass. 13475/2019

Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C. nonché della Procura e del Tribunale di Cagliari).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13475 del 18/05/2019 (Rv. 653938 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 025 – Foro della pubblica amministrazione](#)